

## Esito sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in relazione al mancato pagamento da parte di un Ente Territoriale in dissesto

Milano, 22 gennaio 2025 – BFF Bank S.p.A. (“BFF” o la “Banca”) comunica che in data 21 gennaio 2025 è stata pubblicata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (la “Corte”) la sentenza (la “Sentenza”) resa a definizione del giudizio promosso nel 2023 dalla Banca e funzionale a far accertare dalla Corte la violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (la “Convenzione”).

La Sentenza è stata emessa a seguito di un ricorso con cui la Banca ha lamentato principalmente la mancata esecuzione di decisioni giudiziarie domestiche, favorevoli alla stessa, emesse nei confronti di un comune in dissesto.

Segnatamente, la Corte rappresenta che *“Il ricorrente ha lamentato principalmente la mancata esecuzione di decisioni giudiziarie nazionali a suo favore e l'impossibilità di accedere a un tribunale per ottenere l'esecuzione di tali decisioni [...]”*<sup>1</sup>, invocando la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Con la Sentenza, la Corte ha espressamente dichiarato:

- che la fattispecie esaminata, così come le ulteriori fattispecie analoghe a quella in oggetto, rivelano una *“violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a causa del mancato rispetto delle decisioni giudiziarie nazionali”*<sup>2</sup>;
- che *“lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve assicurare con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata”*<sup>3</sup>;
- che lo Stato convenuto ha l’obbligo di eseguire le decisioni giudiziarie che rimangono esecutive.

Tali principi rappresentano giurisprudenza consolidata, e sono espressi in molteplici sentenze rese dalla Corte.

La Sentenza prende in esame un decreto ingiuntivo esecutivo che liquida in favore di BFF il capitale come richiesto, oggi insoluto per Euro 0,6mln, nonché gli interessi di mora richiesti a partire dalla data di scadenza di ciascuna fattura (ammontanti ad Euro 0,5mln al 30 settembre

<sup>1</sup> [Testo originale in lingua francese](#): “La partie requérante se plaint principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en sa faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions.”

<sup>2</sup> [Testo originale in lingua francese](#): “Dit qu’il y a eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice internes.”

<sup>3</sup> [Testo originale in lingua francese](#): “Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe.”

2024).

In base all'ultima situazione contabile approvata, BFF è titolare di crediti verso enti territoriali in dissesto, oggetto di provvedimenti giudiziari passati in giudicato, inclusi quelli di cui alla sentenza in oggetto, per un importo pari a Euro 31,1mln di capitale ed Euro 22,6mln circa di accessori – per un valore iscritto a bilancio pari a Euro 44,3mln – oltre a interessi anatocistici, non contabilizzati, che ammontano a circa Euro 9,6mln.

In questo contesto, si segnala che, ad oggi, BFF aveva già promosso dinanzi alla Corte 4 ricorsi, incluso quello in oggetto, per un importo pari a Euro 2,8mln di capitale ed Euro 2,4mln circa di accessori – per un valore iscritto a bilancio pari a Euro 4,5mln – oltre a interessi anatocistici, non contabilizzati, che ammontano a circa Euro 0,7mln, analoghi a quello definito con la Sentenza che vedono come debitore originario inadempiente entità tutte riconducibili alla Pubblica Amministrazione (ivi compresi altri enti territoriali in dissesto), rispetto ai quali si attendono le decisioni della Corte presumibilmente nelle prossime settimane.

Le esposizioni di cui sopra sono classificate a sofferenza, con la conseguente ponderazione del capitale al 150%.

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile *on-line* sul sito del Gruppo BFF [www.bff.com](http://www.bff.com) nella sezione [Investors > PR & Presentazioni](#).

#### **BFF Banking Group**

BFF Banking Group è il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, nonché tra i leader in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, nei *securities services* e nei servizi di pagamento. Il Gruppo opera in Italia, Croazia, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna. BFF è quotata in Borsa Italiana. Nel 2023 ha registrato un Utile Netto consolidato e Rettificato di €183,2mln, con un coefficiente CET1 di Gruppo, a fine settembre 2024, pari a 12,3%.

[www.bff.com](http://www.bff.com)

#### **Contatti**

---

##### *Investor Relations*

**Caterina Della Mora**

**Marie Thérèse Mazzocca**

+39 02 49905 631 | +39 335 1295 008 | +39 335 6709492

[investor.relations@bff.com](mailto:investor.relations@bff.com)

##### *Media Relations*

**Alessia Barrera**

**Sofia Crosta**

+39 02 49905 623 | +39 340 3434 065

[newsroom@bff.com](mailto:newsroom@bff.com)